

Condizioni generali d'acquisto

Art 1 Ambito di applicazione

- (1) Salvo accordi scritti divergenti, le presenti condizioni sono valide per tutti gli ordini e contratti in cui Alpla è committente, acquirente o appaltante. Le presenti condizioni sono valide anche per tutte le future operazioni commerciali.
- (2) Le condizioni commerciali dell'altra parte contrattuale non sono valide. Non è necessaria opposizione da parte di Alpla.
- (3) Con qualsiasi fornitura di merci o prestazioni, la parte contrattuale riconosce la validità esclusiva delle presenti condizioni d'acquisto.

Art 2 Ordine

- (1) Alpla è vincolata ad un ordine esclusivamente se conferito per iscritto (lettera, e-mail, fax).
- (2) I mezzi ausiliari allegati alle richieste d'offerta o ordini di Alpla come per es. planimetrie, progetti, dati, campioni, stampi, modelli, cliché, originali, litografie o provini restano di proprietà di Alpla e possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi di Alpla. Essi devono essere restituiti di propria iniziativa ad Alpla insieme alla fattura o in qualsiasi momento ne faccia richiesta, a spese della parte contraente. Fino alla loro restituzione, la parte contraente è responsabile della perdita o del danneggiamento accidentale di tali mezzi.
- (3) Alpla non paga nessun compenso per la stesura di offerte e documenti d'offerta (piante, specifiche tecniche, ecc.). All'accettazione dell'ordine, la parte contrattuale dichiara di disporre di tutti i dati, informazioni, descrizioni, piante, specifiche tecniche necessari all'esecuzione dell'ordine e di avere una conoscenza sufficiente delle condizioni locali.

Art 3 Fornitura/Prestazione

- (1) La scadenza della fornitura/prestazione è la data indicata da Alpla in cui la merce ordinata deve essere consegnata insieme a tutti i documenti di trasporto, dogana e d'accompagnamento nel luogo di consegna o in cui la prestazione deve essere effettuata nel luogo della prestazione.

- (2) Alpla ha il diritto di rifiutare l'accettazione di una fornitura/prestazione anticipata o ritardata e di restituire la merce a rischio e pericolo del fornitore o immagazzinarla presso terzi.
- (3) Qualora la parte contrattuale si renda conto di non poter effettuare in parte o in toto la fornitura / prestazione entro i tempi convenuti, dovrà segnalarlo immediatamente e comunicare entro quanto effettuerà la fornitura / prestazione (nuova data di fornitura / prestazione).

Alpla ha il diritto di recedere dal contratto, dopo aver concesso una proroga adeguata oppure di accettare la nuova data di fornitura / prestazione.

- (4) Alpla ha il diritto di rifiutare l'accettazione di forniture e prestazioni parziali o di quantità maggiori o minori a quelle ordinate.
- (5) Alpla ha il diritto di recedere dall'intero ordine, anche in caso di prestazione divisibile.
- (6) Una fornitura/prestazione è considerata eseguita completamente quando la parte contrattuale ha consegnato ad Alpla tutti i documenti concordati o presupposti abitualmente (p.es. fatture, documenti di trasporto, certificati d'origine, dichiarazioni di conformità, lettere di garanzia, documentazioni tecniche, istruzioni per l'uso). La consegna di questi documenti è il presupposto per la scadenza del pagamento.

La parte contrattuale manleva Alpla da qualsiasi rivendicazione che terzi, in particolare clienti di Alpla o autorità avanzino nei confronti di Alpla, in quanto la parte contrattuale non ha consegnato o non ha consegnato in toto o in tempo un documento concordato o richiesto abitualmente.

- (7) La parte contrattuale è tenuta a fornire immediatamente ad Alpla su sua richiesta tutte le informazioni di cui Alpla o un cliente di Alpla abbia bisogno per dimostrare a chicchessia il rispetto delle norme di legge o di altre norme, in particolare quelle della direttiva CE 1935/2004. Fanno parte di queste informazioni in particolare anche la documentazione delle prove effettuate, di calcoli e analisi e dei valori da esse risultanti.
- (8) In caso di ritardo della parte contrattuale, Alpla è in ogni caso autorizzata a richiedere una penale immediata del 1% sul totale dell'ordine per ogni settimana, anche parziale, di ritardo, ma non superiore al 10%. Un eventuale maggior danno dovrà essere risarcito.

Art 4 Trasporto

- (1) La parte contrattuale dovrà rispettare le norme di spedizione di Alpla e quelle dello spedizioniere o vettore. Nei documenti di trasporto deve essere indicato numero e data dell'ordine. La parte contrattuale deve consegnare ad Alpla insieme alla fornitura tutte le dichiarazioni di conformità necessarie, in particolare quelle in conformità al regolamento 1935/2004.

- (2) Il trasporto viene effettuato a spese e rischio della parte contrattuale. La parte contrattuale sostiene anche i costi di assicurazione ed imballaggio.

Art 5 Luogo di consegna della merce/della prestazione, trasferimento del rischio

- (1) In mancanza di accordo diverso, il luogo di consegna della merce/della prestazione è lo stabilimento Alpla a cui la fornitura/prestazione è destinata.
- (2) Il rischio è trasferito solo dopo lo scarico della merce nel luogo di consegna e l'effettuazione di altra prestazione nel luogo della prestazione.

Art 6 Prezzi, fattura e pagamento

- (1) I prezzi sono fissi e comprendono tutte le spese per l'effettuazione completa della fornitura / prestazione.
- (2) Requisito necessario al pagamento delle fatture è l'indicazione del numero d'ordine Alpla sulle fatture stesse.
- (3) Qualora la fornitura/prestazione sia difettosa, Alpla è autorizzata a trattenere il pagamento fino alla completa soddisfazione.
- (4) Fatti salvi una fornitura/prestazione senza difetti e una regolare fatturazione, il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dal ricevimento della fattura con il 3% di sconto o entro 90 giorni netto.
- (5) Gli interessi di mora sono pari al 4% p.a.

Art 7 Garanzia

- (1) La parte contrattuale garantisce che la fornitura/prestazione è conforme a quanto concordato e alle caratteristiche abitualmente presupposte, in particolare a tutte le norme in materia (es. regolamenti EC-1935/2004 e EC 1907/2006) e allo stato della tecnica. Macchine e impianti devono in particolare essere conformi ai capitoli e alle norme specifiche del prodotto sulla sicurezza e sul funzionamento.
- (2) La parte contrattuale è tenuta a verificare la qualità e la quantità della propria fornitura/prestazione. Si esclude espressamente qualsiasi obbligo di verifica e di denuncia dei vizi da parte di Alpla.
- (3) La parte contrattuale è tenuta, a discrezione di Alpla, ad eliminare i difetti entro un termine adeguato o a concedere ad Alpla una riduzione del prezzo.
- (4) In casi urgenti, Alpla è autorizzata ad eliminare in proprio i difetti o farli eliminare da terzi. I costi sostenuti a tale scopo sono a carico della parte contraente.

Art 8 Diritti di protezione

La parte contrattuale garantisce che a seguito della propria fornitura / prestazione non viene lesa nessun diritto di terzi e manleva Alpla da qualsiasi rivendicazione per una violazione di tali diritti.

Art 9 Segretezza

La parte contrattuale è tenuta a mantenere segreto il rapporto commerciale con Alpla e a trattare confidenzialmente tutte le informazioni ricevute da Alpla anche dopo l'esecuzione del contratto.

Art 10 Stampi e altre parti

- (1) Gli stampi forniti o prodotti a costo totale o parziale di Alpla restano di proprietà di Alpla o devono essere trasferiti ad Alpla su sua richiesta. Possono essere utilizzati solo per beni prodotti per Alpla o che siano consegnati ad Alpla. La parte contrattuale è tenuta ad assicurare a proprie spese gli stampi per il loro valore a nuovo. Cede fin d'ora ad Alpla tutti i diritti di risarcimento spettanti a seguito di tale assicurazione.
- (2) La parte contrattuale ha l'obbligo di controllare, mantenere e riparare gli stampi a proprie spese. Una loro perdita o danneggiamento deve essere comunicato prontamente ad Alpla.
- (3) La parte contrattuale dovrà restituire immediatamente gli stampi su richiesta di Alpla a proprie spese. Fino alla loro restituzione, la parte contrattuale è responsabile di una distruzione o danneggiamento accidentale degli stampi.
- (4) Anche altre parti messe a disposizione da Alpla restano di proprietà di Alpla. Qualora tali parti siano unite o lavorate, Alpla acquisisce il diritto di comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore delle proprie parti (costo d'acquisto) rispetto agli altri oggetti uniti o lavorati

La parte contrattuale dovrà conservare e amministrare gratuitamente queste parti separatamente secondo le indicazioni di Alpla e contrassegnarle chiaramente come proprietà di Alpla. La parte contrattuale deve inoltre ordinare queste parti in tempo e predisporle in quantità tale da poter adempiere puntualmente e completamente ai propri impegni di fornitura nei confronti di Alpla.

Anche le altre parti fornite possono essere utilizzate solo per beni o prestazioni che sono prodotti per Alpla o sono consegnati ad Alpla. La parte contrattuale è tenuta ad assicurare queste parti al loro valore a nuovo. Essa cede fin d'ora ad Alpla tutti i diritti di risarcimento spettanti a seguito di tale assicurazione.

Qualora la produzione dell'oggetto contrattuale fallisca parzialmente o totalmente, la parte contrattuale dovrà pagare le altre parti fornite da Alpla.

Art 11 Risarcimento danni

- (1) La parte contrattuale risponde nei confronti di Alpla per tutti gli inconvenienti derivanti da una violazione del contratto, in particolare per gli inconvenienti dovuti ad una fornitura/prestazione ritardata o difettosa. Alpla gode inoltre dei diritti a seguito della responsabilità sul prodotto, anche se Alpla utilizza la fornitura/prestazione prevalentemente nella propria impresa.
- (2) La parte contrattuale si impegna a stipulare su richiesta di Alpla un'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno 5 milioni di euro e di mantenerla in vita per almeno cinque anni dalla fornitura/prestazione. La parte contrattuale dovrà dimostrare questa assicurazione ad Alpla su sua richiesta.

Art 12 Modifica di materiali ecc, interruzione della produzione

- (1) La parte contrattuale dovrà informare preventivamente e tempestivamente per iscritto Alpla di propria iniziativa di qualsiasi variazione nei materiali, processi di fabbricazione, ricette, fornitori e parti fornite. I materiali, processi di fabbricazione, ricette, fornitori e parti fornite da terzi possono essere modificati solo previo benestare scritto di Alpla. In caso di variazioni di materiali o ricette, la parte contrattuale dovrà presentare di propria iniziativa ad Alpla una nuova dichiarazione di conformità.
- (2) La parte contrattuale dovrà informare per iscritto Alpla con un preavviso di almeno sei mesi prima di interrompere la produzione di parti che interessano Alpla, al fine di permettere ad Alpla di rifornirsi dei quantitativi sufficienti.

Art 13 Disposizioni finali

- (1) Tutti i rapporti tra Alpla e la parte contrattuale sono soggetti al diritto materiale nazionale applicabile per lo stabilimento Alpla per il quale la consegna/prestazione è destinata. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita.
- (2) Unico foro competente per qualsiasi controversia nel campo applicativo della Convenzione di Lugano o dell'EuGVVO (regolamento CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) è il tribunale competente per lo stabilimento Alpla per il quale la consegna / prestazione è destinata.

Per tutti i casi fuori da questo ambito di applicazione si concorda la competenza del Tribunale Arbitrale Internazionale della Camera dell'Economia austriaca in Vienna. Luogo dell'arbitrato è Vienna, Austria. La lingua dell'arbitrato è il tedesco. Se il contratto è stato firmato in una lingue diversa dal tedesco, la lingua dell'arbitrato è l'inglese

In entrambi i casi Alpla è tuttavia autorizzata a chiamare in causa la parte contrattuale davanti ad un altro tribunale competente.

- (3) Se il contratto è stato firmato anche in Inglese, il testo Inglese prevale ai fini dell'interpretazione del contratto e delle presenti condizioni
- (4) Qualora le disposizioni del contratto o delle presenti condizioni fossero o diventassero nulle o non attuabili, esse non pregiudicano la validità del restante contratto e delle restanti disposizioni. Le disposizioni nulle o non attuabili sono considerate sostituite con quelle regole che le parti avrebbero ragionevolmente concordato in loro luogo per ottenere lo scopo commerciale voluto.
- (5) La parte contrattuale può servirsi di Alpla e/o della sua fornitura/prestazione ad Alpla a scopo pubblicitario o come referenza solo previa autorizzazione scritta di Alpla.
- (6) La parte contraente fornisce il proprio consenso al trattamento computerizzato (mediante processi automatizzati) dei propri dati da parte di Alpla

Il fornitore

Alpla

Il fornitore dichiara di conoscere le condizioni generali di contratto predisposte da ALPLA S.r.l. per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accertarle ed approvarle integralmente ed in particolare dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole nelle stesse contenute:

- Art. 3 Fornitura e Prestazione (contenente facoltà di recesso)
- Art. 6 "Prezzi, Fattura e Pagamento (contenente facoltà di sospendere la prestazione)
- Art. 13 "Disposizioni Finali" (deroga alla competenza del giudice e clausola arbitrale) "

Il fornitore
